



Allegato alla deliberazione C.C. n. 86/1997

REGOLAMENTO del "CENTRO SOVRACOMUNALE PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE"

Con riferimento al Protocollo d'Intesa cui hanno aderito i Servizi Sociali dei Comuni di Carbonia, Iglesias, S. Antioco, S. Giovanni Suergiu, Gonnese, Tratalias, Giba, Carloforte, Narcao, S. Anna Arresi, Calasetta, Masainas, Portoscuso, Nuxis, Piscinas, il Consultorio Familiare della A.S.L. 7, l'Assessorato ai Servizi Sociali della Provincia di Cagliari, il PROGETTO AFFIDO SOVRACOMUNALE verrà realizzato nel pieno rispetto della legge 184/83, secondo il seguente regolamento, approvato con apposito atto formale dagli Enti coinvolti.

PROCEDURA DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

L'Affidamento Familiare viene attuato allo scopo di garantire al minore condizioni migliori per il suo sviluppo psico - fisico, qualora la propria famiglia si trovi nell'impossibilità TEMPORANEA di assicurarglielo. Per ogni affidamento Familiare gli Operatori del Centro dovranno rispettare le modalità tecniche previste dalla Legge, come sottoelencato:

A - Affidamento Familiare Consensuale (dei genitori e/o dei tutori):

- 1) relazione tecnica del servizio sociale dell'Ente Locale competente, Comune e/o Provincia, anche su proposta del Consultorio Familiare;
- 2) stesura del Progetto Affidato;
- 3) atto di assenso dei genitori e del tutore;
- 4) audizione del minore ultradodicesimo;
- 5) dichiarazione di impegno degli affidatari;
- 6) provvedimento di Affidamento familiare disposto dall'Amministrazione Comunale, o dalla Provincia nei casi di sua competenza;
- 7) decreto esecutivo del Giudice Tutelare;
- 8) atto di impegno del Comune (o Provincia per i casi di sua competenza), per il contributo economico a favore della famiglia affidataria.

B - Affidamento giudiziario (in assenza del consenso di chi esercita la potestà genitoriale o con procedure giuridiche già in corso):

- 1) provvedimento di affidamento dell'autorità giudiziaria, Tribunale per i Minorenni, (per inadeguatezza e/o abuso della potestà genitoriale);
- 2) provvedimento di affidamento del Tribunale per i Minorenni, col quale si approva la proposta di affido fatta dal CENTRO, e non accettata dalla famiglia biologica.



Tipologia dell'affidamento Familiare

Relativamente al tempo, l'affido può essere:

1) A tempo pieno:

A breve ed a lungo termine - regolamentato dalla legge 184/83 - Nei tempi e nei modi indicati dal Tribunale per i Minorenni e dai servizi sociali locali, con atto reso esecutivo dal Giudice Tutelare.

2) Per vacanze:

Uno, due, o tre mesi.

3) Per Week-end:

Può essere un primo momento di contatto e di conoscenza con il bambino, oppure per una specifica necessità.

4) Diurno:

Per alcune ore della giornata.

ART. 1

L'Affido si attua nel CENTRO con la collaborazione dei servizi sociali e socio - sanitari di zona. Il servizio è espletato da Equipes appositamente qualificate, che svolgeranno il proprio ruolo nel pieno rispetto della Legge 4 Maggio 1983 n°184.

Gli operatori del Centro Affidi operano in collaborazione con i servizi territoriali, la Magistratura Minorile e civile, con Associazioni di Volontariato.

Il Centro rimarrà aperto dal lunedì al venerdì e garantirà la copresenza di DUE OPERATORI degli enti coinvolti, con orari e modalità da concordarsi all'atto dell'apertura del Centro.

ART. 2

FINALITÀ DEL CENTRO AFFIDI

Il Centro Affidi persegue le seguenti finalità:

1) Predisporre materiale divulgativo rispettando le diverse realtà sociali e culturali presenti nel territorio;

2) promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche dell'affidamento familiare, anche attraverso incontri a livello di zona, aperti ai servizi sociali presenti nel territorio, alle famiglie, alle associazioni, ecc;

3) promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento, di ricerca e consulenza degli operatori e di quanti sono coinvolti nell'affido familiare allo scopo di affinare ed omogeneizzare gli interventi di affidamento familiare sul territorio;



- 4) predisporre tutta la modulistica utile ad assolvere le funzioni tecniche, conoscitive e statistiche e le modalità amministrative necessarie per rendere esecutivo l'affidamento e per la predisposizione di una banca dati;
- 5) provvedere al reperimento, conoscenza, formazione e selezione degli affidatari, nonché al sostegno degli stessi, durante il corso degli stessi, durante il corso dell'affido;
- 6) sostenere gli affidamenti familiare e verificarne l'andamento;
- 7) assicurare il collegamento fra i Comuni, Provincia, e Consultori al fine di una gestione sinergica dei casi;
- 8) attivazione di gruppi di lavoro (di preparazione e formazione), con le famiglie affidatane e quelle aspiranti, miranti a sostenere l'esperienza in corso ed a favorire lo scambio e l'identificazione reciproca;
- 9) assicurare la supervisione periodica agli operatori del servizio coinvolti nel Progetto, da affidare ad organismi esterni agli Enti di appartenenza, esperti nelle problematiche dell'Affidamento Familiare,

ART. 3

COMPETENZE DEL COMUNE

Individuare attraverso gli operatori del servizio sociale, nell'ambito dei nuclei familiari seguiti, le situazioni di disagio per le quali appare opportuno formulare un progetto di affido e proporlo al CENTRO AFFIDI;

- svolgere attività di sensibilizzazione, usufruendo del materiale divulgativo già in uso al Centro Affidi;
- formulare l'affido attraverso la sottoscrizione di impegno della famiglia affidataria, e se consensuale, anche la sottoscrizione di impegno della famiglia biologica;
- erogare a favore della famiglia affidataria il contributo economico previsto dalla Legge 4/88, dal D.P.G.R. 12/89 e successive modifiche ed integrazioni, indipendentemente dalla loro condizione economica;
- rimborsare alle famiglie affidatane le spese relative al contratto di assicurazione, tramite il quale i minori affidati e le famiglie affidatane, siano garantiti da eventuali incidenti e danni che potrebbero sopravvenire al minore o che gli stesso potrebbe provocare agli affidatari o a terzi nel corso dell'affido;
- assicurare alla famiglia d'origine, il sostegno materiale e psico – sociale necessario al fine di agevolare il superamento delle difficoltà e problematiche che hanno determinato l'affido, per agevolare il rientro a casa del proprio figlio.

ART.4

COMPETENZE DELLA PROVINCIA

- 1) Farsi carico dell'erogazione del contributo economico da destinare alla famiglia affidataria per i casi di propria competenza (figli di madre nubile), e procedere all'affido



come da prassi già evidenziata per i Comuni;

- 2) destinare al Centro un operatore, preferibilmente uno psicologo;
- 3) garantire la gestione della banca dati sull'affido, sia come gestione centrale che con dislocamento al polo periferico al Centro di Carbonia, come da progetto Panda;
- 4) promuovere la divulgazione delle problematiche dell'affido anche in altre zone del territorio provinciale al fine di permettere uno scambio continuo di risorse fra gli operatori ed i servizi similari.

ART.5

COMPETENZE DEL CONSULTORIO

- 1) Garantire la propria collaborazione per i casi in cui, nel corso dell'affidamento, si manifestano problematiche patologiche da rendere necessario un intervento di tipo psico - terapeutico;
- 2) garantire la presa in carico di casi di minori già portatori di handicap o di patologie particolari che necessitano di particolare supporto psico - terapeutico;
- 3) preparazione in sede consultoriale della famiglia affidatara a cui verrà destinato un minore con particolari problematiche psicologiche o gravi patologie e sostegno psico - terapeutico alla stessa nel corso dell'affido.

ART.6

IMPEGNI DEGLI AFFIDATARI

- 1) Provvedere alla cura, mantenimento ed educazione e istruzione del minore in affido, anche secondo le indicazioni degli operatori del Centro;
- 2) mantenere, anche in collaborazione con gli operatori del Centro, validi rapporti con la famiglia d'origine del minore in affido, tenendo conto delle eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità Giudiziaria;
- 3) assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore nel corso dell'affido, con particolare riguardo alle condizioni di maturazione fisica, cognitiva ed emotiva, alla socializzazione ed ai rapporti con le famiglie d'origine;
- 4) assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia d'origine;
- 5) garantire al minore tempestivo intervento di carattere sanitario qualora se ne verificasse la necessità informando tempestivamente sia l'operatore di riferimento che, se possibile, la famiglia d'origine;
- 6) garantire la propria partecipazione agli incontri periodici del gruppo di sostegno promossi dal Centro.



ART. 7

IMPEGNI DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

- 1) Collaborare con gli operatori del Centro Affidi e con gli Affidatari, oltre che con il proprio servizio sociale di riferimento, per il buon esito dell'esperienza di affido;
- 2) favorire il definitivo rientro del proprio figlio in famiglia;
- 3) rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordati con il Centro Affidi, nel rispetto delle esigenze del minore e delle eventuali prescrizioni impartite dalla Autorità Giudiziaria;
- 4) contribuire se richiesto dall'ente Locale di riferimento, a seconda delle proprie disponibilità economiche, alle spese relative al minore.

ART. 8

VERIFICA

Annualmente l'Equipe del Centro Affidi predispongono il resoconto statistico del lavoro svolto ed il programma per l'anno successivo da sottoporre al Comitato del Centro.